

# PROVINCIA DI IMPERIA

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO, DELLO STEMMA E DEL GONFALONE PROVINCIALE

#### INDICE

Articolo 1 - Finalità

Articolo 2 - Definizione

Articolo 3 - Beneficiari

Articolo 4 - Domanda di patrocinio

Articolo 5 - Concessione del patrocinio

Articolo 6 - Esclusioni

Articolo 7 - Obbligo dei patrocinati e utilizzazione del logo

Articolo 8 - Sanzioni

Articolo 9 - Gonfalone

Articolo 10 - Entrata in vigore

#### Articolo 1 Finalità

1. La Provincia di Imperia stabilisce, con il presente regolamento, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Ente per la realizzazione di iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati che operano sul territorio provinciale. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, l'uso del Gonfalone.

### Articolo 2 Definizione

- 1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Ente ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative che abbiano una ricaduta per il territorio o la comunità provinciale.
- 2. Per iniziativa si intende: un evento, un convegno, un congresso, un seminario, un corso, un'attività di formazione, una ricerca, un'indagine conoscitiva, una mostra, una rassegna, un concorso, un premio, un'opera di stampa (libro o pubblicazione in genere).
- 3. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo non hanno carattere oneroso per l' Amministrazione Provinciale e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente.
- 4. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere concessi ad una singola iniziativa, non si estendono ad altre iniziative analoghe o affini e non possono essere accordati in via permanente.
- 5. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
- 6. Il patrocinio è concesso per iniziative che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
  - siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;
  - siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico che la Provincia rappresenta.
- 7. Il patrocinio e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio provinciale, purché presentino un contenuto di particolare rilievo istituzionale.

### Articolo 3 Beneficiari

- 1. Il patrocinio come sopra definito e l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi a:
- Enti locali singoli e associati, altri enti pubblici, enti e associazioni ai quali partecipano gli enti locali;
- Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni di carattere culturali, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale di interesse locale che diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa,
- Università, istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali di interesse nazionale;
- ♦ Soggetti di chiara fama e prestigio.

## Articolo 4 Domanda di patrocinio

- 1. La domanda di patrocinio è inoltrata al Presidente della Provincia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa.
- 2. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o del soggetto richiedente può avere ad oggetto, congiuntamente o disgiuntamente, il patrocinio e l'utilizzo del logo e deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
- a) soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica);
- b) contenuto, natura, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- c) pubblico destinatario;
- d) sede e modalità di svolgimento dell' iniziativa programmata;
- e) soggetti pubblici e privati coinvolti;
- f) risultati attesi in termini di ricaduta per il territorio provinciale;
- g) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

3. Alla richiesta è allegata copia dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto dell'Ente o associazione che ha presentato richiesta.

# Articolo 5 Concessione del patrocinio

- 1. Il patrocinio è concesso con atto del Presidente della Provincia previo parere tecnico da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali Sistemi Informativi.
- 2. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma della Provincia in relazione all'iniziativa patrocinata.
- 3. La concessione del patrocinio non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio provinciale e di questo deve essere fatta menzione nel provvedimento di concessione.
- 4. L'utilizzo del patrocinio deve obbligatoriamente riportare la dicitura "Con il Patrocinio della Provincia di Imperia".
- 5. La concessione del patrocinio non può intendersi tacitamente rinnovata.

### Articolo 6 Esclusioni

- 1. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
- a. promosse da soggetti commerciali o da singoli privati per finalità di lucro;
- b. dalle quali derivino utili per il soggetto promotore se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione:
- c. che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
- d. che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini e collegi professionali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

# Articolo 7 Obbligo dei patrocinati e utilizzazione del logo

- I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio della Provincia di Imperia.
- 2. Il logo deve essere apposto sul materiale indicato al comma precedente in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici patrocinatori dell' iniziativa.
- 3. Prima di procedere alla stampa definitiva il richiedente deve sottoporre le bozze all'Ufficio Comunicazione della Provincia per il relativo benestare.

# Articolo 8 Sanzioni

- 1. La Provincia può recedere dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni indicate nel presente regolamento e nel provvedimento di concessione.
- 2. Nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell'iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, ovvero all'utilizzo della dicitura "patrocinio" e del logo, ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente regolamento, è altresì inibita, per il soggetto richiedente, la possibilità di ricevere ulteriori patrocini per un periodo fino ad un massimo di 5 anni, fatto salvo il riscontro di ulteriori responsabilità di ordine penale e civile.

### Articolo 9 Gonfalone

- 1. Il Gonfalone della Provincia è costituito da un drappo rettangolare, recante lo stemma dell'Ente, con coda bifida in basso, di colore con bordo; esso misura cm 172 in senso verticale e cm. 92,5 in senso orizzontale ed è sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta in metallo cromato con punta lanceolata, alla quale è annodata una fascia tricolore della Repubblica Italiana.
- 2. La Provincia fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali e nelle occasioni particolarmente significative.
- Le occasioni ufficiali nelle quali è, di norma, previsto l'uso del Gonfalone sono le cerimonie civili, militari e religiose maggiormente significative, nonché le onoranze Regolamento patrocinio

funebri di personalità della vita politica, amministrativa e culturale ed, in ogni caso, di persone che hanno fatto parte del Consiglio Provinciale o che hanno onorato la Comunità.

- 4. L'uso del Gonfalone è autorizzato dal Presidente.
- 5. L'uso del Gonfalone in occasione di cerimonie comporta la presenza alle stesse del Presidente o, in sua vece di un componente delegato; ove espressamente disposto dal Presidente, il Gonfalone è affiancato dagli Agenti della Polizia Provinciale in uniforme di rappresentanza.

### Articolo 10 Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
- 2. Le disposizioni dei Regolamenti provinciali attualmente in essere, in contrasto con il presente Regolamento, si intendono abrogate.